



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 28 novembre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 28 novembre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) Deferimento PROCURATORE FEDERALE DICHIARA** i signori Giovannelli Gianfranco (ai sensi dell'art. 31, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. a carico: e Pellegrini Giuseppe responsabili delle violazioni loro ascritte e infligge agli stessi la
- del Sig. GIOVANNELLI Gianfranco, sanzione della ammonizione;
Presidente della Pol. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.;
 - del Sig. PELLEGRINI Giuseppe, all'epoca dei fatti tesserato allenatore professionista di seconda categoria della Pol. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.;
 - del Sig. IORIO Renato, già Presidente **PROSCIOLIE** Iorio Renato e Bersanetti del Comitato Provinciale di Latina, per Giancarlo dalle violazioni loro ascritte; violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.;
 - del Sig. BERSANETTI Giancarlo, Presidente della Sezione A.I.A. di Latina, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.;
 - della società POL. 24MILABACI SS **INFLIGGE** alla Pol. 24milabaci SS. Pietro e PIETRO E PAOLO, a titolo di Paolo la sanzione dell'ammenda di € 50,00. responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., per le violazioni addebitate ai propri Presidente e dirigente.

- 2) “ **PROCURA FEDERALE** **PROSCIOLIE**, i deferiti dalle violazioni
(ai sensi degli artt. 29, comma 6 e 31, loro ascritte.
comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. a
carico:
- del sig. PAOLONI Federico, Arbitro
Effettivo della Sezione A.I.A. di
Macerata, per violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S.;
- della sig.ra TOSONI Gabriella,
dirigente accompagnatrice dell’A.C.F.
Porto Sant’Elpidio, per violazione
dell’art. 1, comma 1, in riferimento
all’art. 66, comma 2 delle N.O.I.F.;
- del sig. GALLETTI Giovanni, dirigente
addetto all’Arbitro, dell’A.C.F. Porto
Sant’Elpidio, per violazione dell’art. 1,
comma 1, in riferimento all’art. 66,
comma 2 delle N.O.I.F.;
- la società A.C.F. PORTO
SANT’ELPIDIO, per la violazione di cui
all’art. 2, commi 3 e 4 C.G.S..

- 3) **Reclamo PROCURATORE FEDERALE** **RESPINTO.**
(avverso l’incongruità delle
sanzioni;della inibizione inflitta ai signori
Aversa Maurizio Giuseppe e
Gambardella Alberto fino al 31.3.2006 e
dell’ammenda di € 150,00 inflitta alla
società Real Oxilia Devils a seguito di
proprio deferimento (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta - Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)